

## CONVENZIONE ATTUATIVA DI PROTOCOLLO D'INTESA

**Fra**

Il Comune di Luino, con sede in Luino, Piazza C. Serbelloni 1, di seguito denominato Comune, rappresentato dal Dott. Francesco FACHINI, nato a Varese, il 13.02.1962, nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo

**e**

La , con sede in Varese, Piazza Monte Grappa 5, di seguito denominata Camera di Commercio, rappresentata dal Dott. Mauro TEMPERELLI, nato a Foligno, il 15.02.1962, nella sua qualità di Segretario Generale;

### **premesso che**

- in data 24 settembre 2009 è stato sottoscritto tra il Comune e la Camera di Commercio apposito Protocollo d'intesa in materia di sviluppo dei servizi camerali a sostegno del sistema economico locale dell'area del luinese;
- la Camera di Commercio assicura da alcuni anni continuità operativa ai centri di assistenza, gestiti dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, per lavoratori frontalieri dislocati in provincia di Varese, quali punti di osservazione indispensabili per continuare a seguire con consapevolezza il fenomeno del frontalierato e per fornire suggerimenti, in particolare, sulle seguenti tematiche:
  - Accordi Bilaterali Svizzera-Unione Europea e loro applicazione
  - normativa fiscale e previdenziale
  - presentazione delle domande di disoccupazione
  - informazioni contrattuali
  - informazioni sul ricollocamento transfrontaliero
  - orientamento sui corsi di formazione e riqualificazione professionale
  - prestazioni di servizi per le piccole aziende artigianali o lavoratori autonomi;
- il fenomeno del lavoro transfrontaliero ha assunto caratteristiche strutturali, consolidatesi sempre più con l'attuazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea sulla libera circolazione della persone;
- il Comune si presta favorevolmente per la sua ubicazione ad ospitare uno "Sportello frontalieri", anche per la storica e significativa presenza di frontalieri nel proprio territorio;
- il Comune ha deciso di concedere alla Camera di Commercio l'uso non esclusivo di un locale con le modalità indicate nella presente convenzione;

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1**

Il Comune concede alla Camera di Commercio per lo "Sportello frontalieri" l'utilizzo non esclusivo degli spazi situati all'interno della "Sala Marmi", situata al piano secondo del Palazzo Municipale, sito in Luino, Piazza C. Serbelloni 1, già attualmente utilizzati per l'Ufficio decentrato della Camera di Commercio. Gli arredi e tutto il materiale a disposizione dovranno essere mantenuti e sistemati in modo tale da garantire il decoro degli spazi occupati.

## **Articolo 2**

L'accesso e l'uso del locale da parte della Camera di Commercio per le attività dello "Sportello frontalieri" è consentito nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 con accesso al pubblico dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Diverse tipologie di orario potranno essere preventivamente concordate tra Comune e Camera di Commercio su richiesta di una delle parti.

Il locale non è assegnato a uso esclusivo della Camera di Commercio, in quanto al di fuori degli orari stabiliti, gli spazi potranno essere usati dal Comune per propri fini istituzionali.

## **Articolo 3**

La presente convenzione in uso si intende a titolo gratuito, ad esclusione delle linee telefoniche e dati che verranno fornite direttamente dalla Camera di Commercio, che si assumerà anche i relativi costi.

La Camera di Commercio si impegna a:

- presidiare gli spazi resi disponibili dal Comune assicurando l'erogazione di servizi di informazione e assistenza per i frontalieri, con una presenza di personale incaricato dalla stessa in almeno due giorni alla settimana a vantaggio dei lavoratori e delle imprese di Luino e, più in generale, dell'area nord della provincia;
- mantenere i locali e i beni assegnati in buono stato di manutenzione.

## **Articolo 4**

La concessione di cui alla presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.07.2011 e verrà rinnovata automaticamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

## **Articolo 5**

Il Comune, in caso di sopravvenute necessità, si riserva la facoltà di chiedere la restituzione del locale, identificando un ulteriore spazio ad uso della Camera di Commercio, avente le medesime caratteristiche e funzionalità o comunque dando alla Camera di Commercio un periodo non inferiore a tre mesi per trovare un'ideale collocazione alternativa al proprio "Sportello frontalieri".

Il verificarsi di tale situazione sarà formalizzato con apposita scrittura in contraddittorio fra le parti.

In caso di interruzione dell'utilizzo dei locali in concessione, la Camera di Commercio si impegna a darne tempestiva informazione al Comune.

## **Articolo 6**

Al personale incaricato dalla Camera di Commercio di presidiare lo "Sportello frontalieri" viene assegnata la chiave di un armadio da utilizzare per la conservazione del proprio materiale.

## **Articolo 7**

La presente convenzione si intenderà risolta di diritto per inosservanza delle condizioni e degli obblighi previsti, oltre che per i casi di interruzione del rapporto previsti al precedente articolo 5.

Il presente atto è esente da Registrazione ex art. Tabella D.p.r. 131/86 ed esente da imposta di bollo ex art. 16 Allegato B del D.p.r. 642/72.

## **Articolo 8**

Per quanto non previsto nei punti precedenti si rinvia alle norme di legge.

Varese,

**Camera di Commercio,  
Industria, Artigianato e  
Agricoltura**

Il Segretario Generale  
(Dot. Mauro TEMPERELLI)

**Comune di Luino**

Il Dirigente del Settore Affari  
Istituzionali Legali e Sviluppo  
Organizzativo  
(Dott. Francesco FACHINI)